

Codice DB1416

D.D. 25 giugno 2010, n. 1663

Reg. (CE) n. 1698/05, P.S.R. della Regione Piemonte 2007-2013 - Mis. 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi" - Azione 1 "investimenti materiali e immateriali per la ricostituzione di aree percorse dal fuoco". L.R. 9.08.1989, n. 45 e s.m.i. Autorizzazione all'esecuzione degli interventi di miglioramento della viabilità forestale in Comune di Brovello Carpugnino (VB).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, il Comune di Brovello Carpugnino (VB) ad effettuare le trasformazioni e le modificazioni dell'uso del suolo relative all'intervento di cui sopra, consistente nell'intervento di miglioramento della viabilità forestale in loc. Piaga in Comune di Brovello Carpugnino attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- 1) durante l'esecuzione dei lavori attenersi alle prescrizioni indicate nella relazione tecnica;
- 2) I movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, tenendo in considerazione la stabilità del terreno;
- 3) le superfici di terreno smosso dovranno essere profilate ed inerbite nel più breve tempo possibile;
- 4) il materiale di risulta eccedente dovrà essere condotto presso discariche autorizzate;
- 5) dovrà essere realizzato un adeguato sistema di captazione e regimazione delle acque superficiali e meteoriche lungo il tracciato che dovranno essere convogliate in impluvi naturali;
- 6) il taglio della vegetazione che occupa le zone di intervento dovrà precedere i lavori di movimento terra.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori norme e prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera od al termine dei lavori.

Ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, l'opera dovrà essere interdetta al passaggio dei veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti nonché dei mezzi di chi debba accedere per motivati scopi professionali.

Il divieto di cui sopra dovrà essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2 Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)".

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, il soggetto titolare della presente autorizzazione è esonerato dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Si precisa che la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento ed esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, della esecuzione, della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonché all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente
Franco Licini